

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1998

Interventi finanziari per l'università e la ricerca

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede interventi finanziari a favore di diversi settori afferenti le università e la ricerca, a valere sugli accantonamenti disponibili nelle tabelle A e B della legge finanziaria per il 1998, con le seguenti finalità:

incrementare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, assicurando ad esse una copertura previdenziale secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;

consentire il pagamento di compensi e la copertura delle spese per l'attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, ai sensi del decreto ministeriale 4 dicembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni;

incrementare i contributi agli enti di ricerca a valere sul capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

creare un fondo per interventi di supporto alla programmazione, al riordino e al-

la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;

finanziare la prosecuzione della partecipazione italiana al progetto internazionale *Large Binocular Telescope*;

rifinanziare il fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

incrementare il finanziamento dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e le grandi attrezzature scientifiche universitarie.

Al comma 2 si dettano altresì disposizioni volte a coordinare più opportunamente gli articoli 4 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1998), consentendo alle imprese di poter beneficiare del credito di imposta per attività di ricerca (esteso con emendamenti parlamentari a ogni soggetto operante nel territorio nazionale) anche per assunzione di dipendenti in cassa integrazione in territori diversi dal Mezzogiorno d'Italia.

Segue una relazione tecnica in cui si approfondiscono i contenuti e le implicazioni di alcune delle disposizioni di cui all'articolo 1, indicando più analiticamente le motivazioni e le modalità della spesa.

RELAZIONE TECNICA

1) BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA

Le 4.000 borse di dottorato di ricerca annualmente istituite dal Ministero sono ferme da oltre dieci anni ad un importo di 13 milioni maggiorato del 50 per cento per il soggiorno all'estero. Tale importo, oltre appunto a non aver subito alcun tipo di rivalutazione ed adeguamento al costo della vita, è nettamente inferiore a quello previsto per le borse di specializzazione dell'area medica, pari a 22,5 milioni.

Si ritiene pertanto opportuno incrementare l'importo in parola di lire 3.000.000 per il 1998, di lire 3.900.000 per il 1999 e di lire 550.000 per il 2000; l'adeguamento complessivamente previsto in lire 7.450.000 a decorrere dall'anno 2000 servirà anche per l'assoggettamento delle borse dal 1999 ai contributi previdenziali di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificato dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Tenuto conto che le borse in parola hanno durata triennale, è stato calcolato che le borse da finanziare annualmente ammontano a 12.000. Pertanto il conteggio è il seguente:

1998: 12.000 x 3.000.000	L.	36.000.000.000
1999: 12.000 x 3.900.000	L.	46.800.000.000 +
	L.	<u>36.000.000.000</u>
	L.	82.800.000.000
2000: 12.000 x 550.000	L.	6.600.000.000 +
	L.	<u>82.800.000.000</u>
	L.	89.400.000.000

2) SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI RICERCA UNIVERSITARIA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE

Dal 1997 è stata avviata una nuova procedura, interamente informatizzata, per il cofinanziamento dei programmi di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale.

Nell'ambito di tale attività, che peraltro ha riscosso ampi e positivi consensi da parte di tutta la comunità scientifica italiana, si rende necessario prevedere le seguenti esigenze finanziarie:

compensi alla Commissione dei Garanti che, nominata annualmente dal Ministro con apposito decreto, sovrintende alla verifica e va-

lutazione dei programmi di ricerca presentati. La Commissione è formata da cinque esperti di cui uno con funzioni di presidente. I compensi previsti ammontano a lire 40.000.000 cadauno più una maggiorazione di lire 10.000.000 per il membro con funzioni di presidente (costo lire 210.000.000);

rimborso spese (viaggio, vitto ed alloggio) per i suddetti garanti (lire 5.000.000 a seduta per una media di dodici sedute all'anno) (costo lire 60.000.000);

monitoraggio dei risultati conseguiti nei programmi di ricerca sia *in itinere* che *ex post*. Si prevede di dover effettuare una valutazione «a campione» di circa 120 progetti sui 455 cofinanziati nel 1997. Tenuto conto che ciascun progetto è composto da circa quindici unità operative dislocate sul territorio italiano, è stato calcolato un costo, per rimborso spese al monitore, di lire 500.000 per unità operativa, con una spesa complessiva per programma di lire 7.500.000 (costo lire 900.000.000).

3) CAPITOLO 2102 ESERCIZIO FINANZIARIO 1998: PROPOSTA DI INCREMENTO

Lo stanziamento relativo al capitolo 2102 è rimasto sostanzialmente invariato rispetto ai precedenti esercizi finanziari 1995, 1996 e 1997 (nel 1995 era addirittura superiore) e ammonta, per il 1998, a lire 24.760.000.000. La ripartizione della citata somma viene effettuata secondo i criteri e le procedure stabilite con il regolamento emanato con decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623.

L'incremento previsto è giustificato dalla circostanza che gran parte delle disponibilità del capitolo in questione (nel 1997 circa l'88 per cento della disponibilità complessiva) è destinata al finanziamento delle attività di quegli enti pubblici di ricerca a carattere non strumentale che non godono di specifiche assegnazioni in conto capitale a carico di questo Ministero, ma che gravano su un fondo comune di parte corrente (capitolo 2110), la cui disponibilità non è, tuttavia, sufficiente a coprire le necessità di funzionamento di tali istituzioni.

Va inoltre sottolineato che l'entrata in vigore, nell'esercizio finanziario 1997, del citato decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623, cui è stata data la necessaria pubblicità, ha fatto confluire sul capitolo in questione una serie di nuove richieste di contributo da parte di organismi di ricerca che, in precedenza, non avevano usufruito di assegnazioni sul capitolo in argomento; ciò è evidenziato dalla circostanza che il totale delle richieste è stato, per il 1997, di circa 56.000 miliardi, mentre il 1998 si è elevato a circa 66.000 miliardi.

4) FONDO PER INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, AL RIORDINO E ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Con il presente disegno di legge si propone di utilizzare il residuo di disponibilità di parte corrente in tabella A per la costituzione nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di apposito fondo per attività

di supporto alla programmazione, al riordino, al monitoraggio e alla valutazione della ricerca scientifica e tecnologica.

Come è noto il Ministero, con i recenti provvedimenti ha notevolmente potenziato il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica degli enti e delle imprese.

Possiamo ricordare al riguardo:

le nuove e più spedito procedure di erogazione dei contributi per la ricerca industriale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (rifiinata con il presente disegno di legge);

il potenziamento della rete di ricerca nel Mezzogiorno (850 miliardi a valere sui fondi CIPE per le aree depresse);

il credito di imposta per l'attività di ricerca delle imprese (per assunzioni di giovani ricercatori e per contratti con le università e gli enti);

i contributi per le assunzioni di giovani ricercatori e le norme sul distacco temporaneo dei ricercatori presso le imprese (legge 24 giugno 1997, n. 196);

i programmi di attività dei maggiori enti di ricerca (esempio recente: l'approvazione da parte del CIPE del piano spaziale nazionale);

il potenziamento della rete telematica per la ricerca (GARR).

Il complesso di tali attività rende necessario per il Ministero avvalersi di organismi e strutture, enti e società esterne con specifici appalti di servizi nonché di singoli esperti che apportino consulenze specifiche nella programmazione, nella progettazione e nella redazione dei progetti, che forniscano indispensabili servizi informativi e telematici (archivi, banche dati, rete di comunicazione), che consentano di potenziare il monitoraggio degli interventi e di realizzare attività di valutazione *ex post* (funzioni indispensabili per una maggiore efficacia ed efficienza della spesa).

Attraverso il fondo e nel limite delle disponibilità individuate, si potranno quindi secondo le esigenze attivare i diversi strumenti rifinanziando i relativi capitoli sullo stato di previsione dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica (*ex capitoli* 1124 dell'unità previsionale di base 1.1.1.0, 1125, 1243, 5973 dell'unità previsionale di base 2.1.1.0, 2112, 5947 e 5975 dell'unità previsionale di base 4.1.1.0).

Sul fondo potranno anche gravare in futuro eventuali oneri aggiuntivi derivanti dallo sviluppo delle attività degli organismi che saranno individuati per la consulenza e la valutazione dai decreti legislativi d'attuazione della delega di cui agli articoli 11, comma 1, lettera *d*), 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Inoltre le esigenze prima indicate possono richiedere l'attivazione di contratti a tempo determinato secondo la normativa vigente per le pubbliche amministrazioni (lo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasmesso al Parlamento per il parere, prevede maggiori facoltà per esse di ricorrere a forme flessibili di impiego), per poter acquisire specifiche professionalità non presenti nell'amministrazione e funzionali ai compiti prima indicati (esem-

pio: informatici, statistici, ricercatori nelle varie discipline eccetera), stabilendo un limite numerico (15 unità) e comunque nell'ambito delle disponibilità finanziarie del fondo (si può ipotizzare una spesa massima di lire 795 milioni, considerando 15 unità con contratto annuale *full time* parificato al trattamento economico del dirigente - 53 milioni di lire).

5) *LARGE BINOCULAR TELESCOPE*

Il *Large Binocular Telescope* (LBT) è un telescopio formato da due specchi di 8,4 metri di diametro montati su una unica forcella e orientabile in tutte le direzioni. Quando sarà completato, rappresenterà per anni a venire il più grande telescopio per osservazioni nella banda ottica e nell'ottico infrarosso operante nell'emisfero nord. Esso sarà collocato sul Mt. Graham (Arizona) a circa 3.400 metri di altezza. All'impresa partecipano l'Università di Arizona (USA), la Research Corporation (USA), l'Università di Ohio (USA), tre Istituti Max-Planck (Germania) e l'Italia tramite l'Osservatorio di Arcetri. Questi enti hanno costituito la *LBT Corporation* con sede a Tucson (Arizona) allo scopo di portare a buon fine l'impresa.

Il progetto si trova già in una fase avanzata di realizzazione: è stato già fuso il primo specchio, sono già stati attivati vari contratti per le parti meccaniche e strutturali, la costruzione del grande edificio per la cupola e di supporto è già a buon punto. Come già dimostrato dai contratti fino ad ora attivati, gran parte del contributo italiano rientrerà come commesse alle industrie del nostro Paese che si stanno dimostrando molto competitive.

La prima luce del telescopio è prevista per l'anno 2002.

L'Italia avrà la proprietà di un quarto del telescopio e, corrispondentemente, di un quarto del tempo di osservazione. La realizzazione di questo progetto porrà la ricerca astronomica italiana in condizioni di grande vantaggio scientifico.

L'Osservatorio di Arcetri opera a nome della comunità scientifica italiana ed il finanziamento previsto dalla presente iniziativa, sottoscritto nel 1992 dal ministro Ruberti, corrisponde alla residua quota italiana del costo totale del progetto.

Tale importo, valutato in 15 milioni di dollari USA a costi e tassi di cambio 1989, corrisponde a circa 30 miliardi di lire attuali, tenuto conto delle differenze di cambio e dell'aggiornamento dei costi intervenuti nel frattempo.

L'Italia ha già versato, nel periodo 1993-1997, circa 14 miliardi di lire per cui, con la presente iniziativa, si provvede a finanziare la residua quota per il completamento del progetto.

6) RICERCA INDUSTRIALE: ESIGENZE FINANZIARIE 1999-2000

Legge 5 agosto 1988, n. 346 (cap. 7507)

La legge n. 346 del 1988 per il sostegno di progetti di ricerca applicata autonomamente presentati dalle aziende, di importo superiore a

10 miliardi di lire, destinava a tali iniziative, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, 125 miliardi con impegno decennale.

Attualmente, le risorse sono state completamente impegnate e la legge finanziaria 1998 non ha previsto alcuno stanziamento aggiuntivo; pertanto si rende necessario provvedere all'immediato rifinanziamento dello strumento, almeno nella stessa misura predetta.

Occorre sottolineare la notevole importanza politica della legge n. 346 del 1988, che da un lato integra con i mezzi propri delle banche le disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata, dall'altro consente un più diretto coinvolgimento del mondo finanziario alle attività di sostegno di progetti di ricerca di ampio respiro. Al riguardo, si segnala che, successivamente all'apertura a tutte le banche interessate di tale possibilità di intervento, attraverso il decreto ministeriale 8 agosto 1997, il Ministero ha stipulato dodici convenzioni con altrettanti istituti bancari ed è in procinto di formalizzare ulteriori rapporti.

Fondo speciale per la ricerca applicata (cap. 7551)

La legge finanziaria 1998 ha attribuito al Fondo speciale per la ricerca applicata solo 60 miliardi di lire, riducendo notevolmente la capacità di intervento del Ministero a sostegno della ricerca industriale, proprio nel momento in cui vengono attivati una serie di strumenti agevolativi di particolare importanza specie con riferimento alle piccole e medie imprese (PMI).

In particolare, oltre al decreto citato che ha completamente riformato le procedure per l'accesso alle agevolazioni a valere sul Fondo, si segnala che è stato attivato il meccanismo per facilitare l'assunzione di personale di ricerca da parte di PMI. Le risorse che si è potuto destinare per l'esercizio 1998 ammontano esclusivamente a 5 miliardi di lire, sicuramente insufficienti a soddisfare una domanda che si sta rivelando oltremodo consistente.

Inoltre, la legge finanziaria 1998 ha introdotto (articolo 5), per la prima volta, un sistema di agevolazione fiscale alle attività di ricerca, attraverso la concessione di un credito di imposta, non superiore a 80 miliardi di lire annui.

Infine, merita attenzione l'attività italiana in sede comunitaria e internazionale (progetti EUREKA) che sta conoscendo un momento di grande rilancio, determinando un rilevante innalzamento del numero dei progetti presentati dalle nostre imprese, che richiederà un impegno finanziario del Fondo non inferiore a 100 miliardi di lire.

Si rende pertanto necessario il ricorso a finanziamenti aggiuntivi rispetto ai 60 miliardi di lire già stanziati per il 1998 e almeno di misura quasi equivalente per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (55 miliardi di lire).

7) FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI RICERCA UNIVERSITARIA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE

Come già indicato nel punto 2), con il 1997 si è avviata una nuova procedura di selezione e valutazione dei progetti in titolo, basata su cri-

teri oggettivi, con intervento di esperti qualificati e con caratteristiche che assicurano anche rapidità di svolgimento.

Con riferimento più esplicito all'aspetto finanziario occorre far presente che l'incremento di risorse allo scopo si giustifica con l'attuale sproporzione tra esigenze e disponibilità.

Nel 1997 infatti, a fronte di 1.645 progetti presentati dalle università, per un totale di 514 miliardi di lire, sono stati selezionati 451 progetti, finanziati per 147,350 miliardi di lire (a fronte di una richiesta di 181,707 miliardi di lire), mentre altri 133 progetti (con un finanziamento richiesto di 48 miliardi), pure giudicati eccellenti dai valutatori, non sono potuti rientrare utilmente nella graduatoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa:

a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1° gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la copertura degli oneri derivanti da attività di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, nonché dall'attribuzione di compensi ai componenti dell'apposita commissione di garanzia e agli altri soggetti incaricati delle predette attività. L'importo dei compensi è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1999 e di lire 1 miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche;

d) di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830 miliardi per il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la costituzione di un fondo per interventi di supporto alla programmazione, al riordino e alla valutazione della ricerca scientifica e

tecnologica, da ripartire con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. A valere sul fondo e nei limiti della disponibilità di cui alla presente lettera si provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi o le indennità per i componenti, per attività di studio, indagine e rilevazione, di fornitura di servizi informativi e telematici, di consulenza, monitoraggio e valutazione nel predetto settore, nonché per assunzioni a tempo determinato, per le predette attività e nel limite di quindici unità, secondo la normativa vigente per le pubbliche amministrazioni;

e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto *Large Binocular Telescope*, con contributo all'Osservatorio astrofisico di Arcetri;

f) di lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;

g) di lire 40 miliardi per il 1998, di lire 75 miliardi per il 1999 e di lire 89 miliardi per il 2000, per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie.

2. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole «e) e g)» con le seguenti «e), senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonché g)».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) per il triennio

1998-2000, pari a lire 41,8 miliardi per l'anno 1998, 88,8 miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), f) e g) per il triennio 1998-2000, pari a lire 44,7 miliardi per l'anno 1998, 135,4 miliardi per l'anno 1999 e lire 148,6 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

